



N. R.G. 9441/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lina Tosi	Presidente
dott.ssa Chiara Campagner	Giudice
dott.ssa Lisa Torresan	Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **9441/2021** promossa da:

VIESSE IMPIANTI srl in liquidazione rappr. e dif. dall'Avv. MANTIA SALVATORE,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Contrà Canove Vecchie n.10

- parte attrice -

contro

MP FINANZIARIA SPA, rappr e dif dall'Avv. Sergio Benetti, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Vicenza, via Battaglione Framarin nr. 14,

BALASSO GIANALBERTO, MALTAURO ADRIANA, MALTAURO ELENA, MALTAURO ENRICO, SIMONETTO GIANFRANCO, tutti rappr e dif. dall'Avv. Luca Siviero ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Vicenza, via Battaglione Framarin nr. 14,

- convenuti -

ZERBO & MARINANTE srl in liquidazione

- convenuta contumace -

Conclusioni di parte attrice





Nel Merito:

a) Accertata la grave violazione dell'obbligo di diligenza tecnica che impone la carica di amministratore e più in generale gli obblighi di diligenza e buona fede che incombono su colui che svolga la propria attività in conseguenza di mandati ricevuti e quindi la piena responsabilità in capo ai convenuti medesimi nella determinazione dei danni subiti dalla società attrice, condannarsi i convenuti in solido al pagamento della somma di € 250.022,83 o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a norma degli articoli 2497 cc e 2497 sexies cc.

b) In subordine, accertata la grave violazione dell'obbligo di diligenza tecnica che impone la carica di amministratore e più in generale gli obblighi di diligenza e buona fede che incombono su colui che svolga la propria attività in conseguenza di mandati ricevuti e quindi la piena responsabilità in capo ai convenuti medesimi nella determinazione dei danni subiti dalla società attrice, condannarsi i convenuti in solido al pagamento della somma di € 250.022,83 o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a norma dell'art. 2043 cc.

c) Rifusione delle spese di causa.

In via istruttoria, e solamente per scrupolo difensivo è confermata, la richiesta di CTU – volta a - confermare o stabilire il ruolo delle persone fisiche convenute all'interno delle società convenute, in quanto solidalmente responsabili con la società - confermare o stabilire le partecipazioni di Mp Finanziaria spa all'interno di Zerbo e Marinante

- accertare e valutare le conseguenze economiche sui bilanci di Zerbo e Marinante srl delle partecipazioni possedute, su quest'ultima società, da parte Mp Finanziaria spa nel periodo considerato in narrativa.

Conclusioni di MP Finanziaria spa

NEL MERITO

1. Rigettare le domande proposte da Viesse s.r.l. in liquidazione in quanto prescritte le relative azioni e comunque infondate nel merito, per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e negli scritti successivamente dimessi.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali.

Conclusioni di Balasso Gianalberto, Maltauro Adriana, Maltauro Elena, Maltauro Enrico, Simonetto





Gianfranco

NEL MERITO

1. Rigettare le domande proposte da Viesse s.r.l. in liquidazione in quanto prescritte e comunque infondate nel merito per i motivi esposti in narrativa.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali.

Ragioni della decisione

Viesse Impianti in liquidazione srl, professatasi creditrice di Zerbo & Marinante srl in liquidazione, ha evocato in giudizio i convenuti in epigrafe indicati proponendo, nei loro confronti, azione di responsabilità ex art. 2497 cc ovvero, in subordine, ex art. 2043 cc.

A fondamento della domanda, parte attrice ha prospettato i seguenti fatti:

- nel 2004 Viesse impianti srl in liquidazione (di seguito Viesse) e Zerbo & Marinante srl in liquidazione (di seguito Zerbo) si erano riunite in un raggruppamento temporaneo di imprese, nel quale Zerbo aveva assunto il ruolo di mandataria, per la realizzazione di un appalto che vedeva come committente l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura;
- nel 2013 Viesse aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza un decreto ingiuntivo per il pagamento del credito vantato nei confronti della mandataria per l'esecuzione dell'appalto, portato dalla fattura n. 2/2013, contestata dalla mandataria;
- il decreto ingiuntivo era stato opposto e, con sentenza n. 1972/2019, il Tribunale di Vicenza aveva condannato Zerbo a versare, in favore di Viesse, l'importo di euro 250.022,83;
- nel frattempo Zerbo in liquidazione, in dissesto economico finanziario, aveva tentato di sottrarsi ai creditori, anche mediante trasferimento della propria sede legale a Roma;
- Viesse aveva dunque proposto istanza di fallimento di Zerbo ma il ricorso non veniva accolto, posto che il Tribunale di Vicenza, pur riconoscendo lo stato di insolvenza, aveva riscontrato che il debito complessivo non superava la soglia minima di legge;
- il credito vantato da Viesse nei confronti di Zerbo non era stato inserito nel bilancio di Zerbo, e nemmeno la pendenza della causa avviata nel 2013; il credito era stato inserito solo nel 2020, a seguito della notifica del precetto e della presentazione dell'istanza di fallimento da parte di Viesse, mentre prima di quella data era indicato in favore di Viesse un minor credito di € 6.657,00;





- nelle more, Viesse aveva appreso che, nel 2007, anno in cui Zerbo era stata ceduta a Impresa Costruzioni Maltauro spa, successivamente incorporata da MP finanziaria spa, Zerbo aveva avviato innanzi al Tribunale di Vicenza una causa contro la committente per il pagamento delle competenze dovute in esecuzione dell'appalto; il procedimento si era concluso con la sentenza n. 803/2012, che aveva condannato la committente a versare, in favore di Zerbo, quale rappresentante dell'ATI, l'importo di euro 329.853,00, comprensivo dunque anche delle somme spettanti a Viesse;
- successivamente la mandataria e la committente addivenivano ad un accordo, in forza del quale Zerbo aveva incassato dalla committente euro 310.000,00;
- Zerbo, anziché trattenere quantomeno una parte della somma incassata a seguito della transazione per saldare il debito nei confronti della mandante Viesse, aveva versato l'intera somma in favore della propria controllante MP finanziaria, come emergeva dal bilancio di Zerbo del 2013, approvato nel 2014.

* * *

Premesso quanto sopra in linea di fatto, Viesse ha prospettato la responsabilità ex art. 2497 cc, primo comma, e, in via sussidiaria, ex art. 2043 cc, di MP Finanziaria, quale controllante ed esercente attività di direzione e coordinamento nei confronti di Zerbo, nonché di tutti i componenti del cda della controllante, quali responsabili in solido, per avere violato l'obbligo di inserire nel bilancio della controllata la reale consistenza del credito vantato da Viesse nei confronti di Zerbo e per essersi MP Finanziaria appropriata della somma spettante a Viesse, versata da Zerbo successivamente alla conclusione dell'accordo transattivo concluso tra la rappresentante dell'ATI e la committente.

Il danno patito, identificato nella lesione all'integrità patrimoniale della società controllata a seguito di tale indebita percezione di denari, è quantificato in misura pari al credito vantato da Viesse nei confronti della mandataria.

* * *

Si sono costituiti, MP Finanziaria spa e i componenti del Cda, i quali, pur assistiti da patrocini diversi, hanno svolto difese sovrapponibili.

In via pregiudiziale, i convenuti hanno eccepito la prescrizione delle domande proposte.





I convenuti hanno in ogni caso contestato recisamente la domanda, adducendo che le deduzioni di parte attrice in ordine ai presupposti di cui all'art. 2497 cc erano generiche e comunque infondate e non provate.

Hanno quindi chiesto il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.

* * *

Nessuno si è costituito per Zerbo & Marinante srl in liquidazione, dichiarata contumace con ordinanza del 30.12.2022.

La causa è stata istruita solo documentalmente.

* * *

Ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituiti sia fondata, per le ragioni che seguono.

L'azione dei creditori ex art. 2497 primo comma, cc, ha natura extra contrattuale, non essendo configurabile alcun rapporto contrattuale tra i creditori della società eterodiretta e la Holding che eserciti attività di direzione e coordinamento nei confronti di quest'ultima.

Si tratta di un'azione che viene considerata dall'orientamento interpretativo prevalente, che il Collegio condivide, come parificabile all'azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 cc. e quindi riconducibile alla tutela aquiliana ex art. 2043 cc.

La prescrizione dell'azione ha in ogni caso durata quinquennale, come prescritto dall'art. 2949 cc in tema di rapporti societari.

Ebbene, ciò premesso, va ora ricordato che, nel caso dell'azione ex art. 2497 comma 3. cc, il danno è quello cagionato dall'etero direzione all'integrità del patrimonio sociale e quindi, il *dies a quo* del termine prescrizione, in linea di principio, viene a coincidere con il momento nel in cui i creditori siano oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per l'inidoneità dell'attivo - raffrontato alle passività - a soddisfare i loro crediti (cfr. in tal senso, ex multis, cass. civ. ord n. 15839/2020).

In ragione dell'onerosità della prova gravante su parte attrice, sussiste una presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo su chi solleva l'eccezione la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello





stato di incapacienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito (Cass. civ n. 3352/2023).

Nel caso in esame, parte convenuta ha individuato il *dies a quo* nella data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013 di Viesse, approvato il 22 aprile 2014, che evidenziava un patrimonio netto negativo pari ad euro -118.216,00 (cfr. doc. n. 9 di Viesse).

Le deduzioni delle parti convenute sono condivisibili.

È infatti a partire da tale data che certamente poteva ritenersi conoscibile ai creditori l'incapienza patrimoniale della propria debitrice, posto che, a prescindere dalla ricorrenza o meno dei presupposti per la dichiarazione del fallimento - che non è avvenuta poiché l'impresa è stata ritenuta non assoggettabile a fallimento per mancato superamento dei limiti minimi di legge (cfr. doc. n. 7 di parte attrice) - , la sussistenza di un patrimonio ampiamente negativo, in assenza di significative componenti di attivo (costituito prevalentemente da rimanenze date da lavori in corso di produzione e semilavorati e da crediti verso il fisco e verso altri, dai tempi di riscossione incerti), necessariamente rendeva il patrimonio stesso insufficiente a soddisfare integralmente i creditori, soprattutto chirografari, quali Viesse.

La circostanza che il credito fosse contestato e che parte attrice abbia ottenuto un titolo giudiziale nel 2019 non rileva ai fini della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione in esame, posto che la pretesa creditoria trovava fondamento in un rapporto antecedente, che il decreto ingiuntivo era stato emesso nel 2013, e dunque l'incapienza patrimoniale era già certa in data ampiamente antecedente alla sentenza che ne ha accertato l'esatto ammontare.

Va poi escluso che le azioni recuperatorie avviate da Viesse nei confronti della propria debitrice abbiano interrotto la prescrizione della presente azione nei confronti della società controllante e dell'organo amministrativo, trattandosi di azioni che, in base alle scarse allegazioni svolte sul punto da parte attrice, lette alla luce dei documenti prodotti in causa (cfr. sentenza del Tribunale di Vicenza - doc. n. 2 di Viesse), sono state proposte da Viesse per il pagamento del proprio credito, e quindi sono fondate su di un titolo diverso rispetto a quello per il quale Viesse agisce in questa sede nei confronti dei convenuti che hanno eccepito la prescrizione.





In ragione di tutto quanto sin qui esposto, va dichiarata la prescrizione dell'azione proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 2497 cc , posto che l'atto di citazione è stato notificato ben oltre il quinquennio dal termine come sopra individuato.

È prescritta anche l'azione proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2043, fondata sui medesimi fatti, posto che la condotta data dalla mancata iscrizione del credito vantato da Viesse risultava già dal bilancio 2013, così come dal bilancio del 2013 emergeva il pagamento, da parte di Zerbo, del credito di MP Finanziaria, ossia la condotta che Viesse sostiene abbia pregiudicato le proprie ragioni creditorie.

* * *

Per l'effetto, le domande proposte da Viesse Impianti srl in liquidazione nei confronti di MP Finanziaria srl e dei componenti del Cda all'epoca dei fatti, meglio indicati in epigrafe, vanno rigettate.

* * *

Venendo alla posizione di Zerbo & Marinante in liquidazione, rimasta contumace e nei cui confronti non può dispiegare effetto l'eccezione di prescrizione, il Tribunale osserva che parte attrice non ha nemmeno esplicitato in modo chiaro a quale titolo la suddetta convenuta sarebbe stata chiamata in giudizio.

Ed invero, a pag. 13 parte attrice ha espressamente individuato, quali corresponsabili delle condotte ex art. 2497 e 2043 cc riportate nelle conclusioni (che presuppongono la violazione degli obblighi di diligenza tecnica che impone la carica di amministratore o che comunque si fondano sull'assunzione di mandati ricevuti, si presume in forza dell'asserita assunzione di attività di direzione e coordinamento da parte della controllante), solo la società controllante e il suo organo amministrativo, e non ha nemmeno menzionato la convenuta Zerbo & Marinante srl, che pacificamente non riveste alcuna delle qualifiche indicate nelle conclusioni rassegnate.

Zerbo & Marinante non è nemmeno espressamente indicata come concorrente nell'illecito ad altro titolo.

Le uniche condotte imputate alla convenuta contumace sono descritte a pag. 3 dell'atto introduttivo, ove parte attrice afferma che Zerbo e Marinante avrebbe tentato di sottrarsi ai creditori anche a mezzo del trasferimento in altra sede, e a pag. 13, ove si afferma che Zerbo avrebbe mantenuto un comportamento defatigatorio e dilatorio per tutto il procedimento.





Si tratta deduzioni di oltremodo generiche, non meglio circostanziate mediante allegazione di fatti specifici e non supportate da alcuna prova, e che pertanto si rivelano inidonee a fondare, in capo alla convenuta contumace, alcun profilo di responsabilità riconducibile alle domande proposte e alle conclusioni rassegnate.

Le domande proposte nei confronti di Zerbo & Marinante srl in liquidazione vanno, per l'effetto, respinte.

* * *

Parte attrice, secondo soccombenza, va condannata a rifondere le spese di lite nei confronti delle parti costituite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2024, operate le riduzioni ritenute opportune in ragione del mancato svolgimento di attività istruttoria dopo il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma, cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:

- Dichiara prescritte e, per l'effetto, rigetta le domande proposte nei confronti di MP Finanziaria spa, Balasso Gianalberto, Maltauro Adriana, Maltauro Elena, Maltauro Enrico, Simonetto Gianfranco;
- Rigetta le domande proposte nei confronti di Zerbo & Marinante srl in liquidazione;
- Condanna Viesse Impianti srl in liquidazione a rifondere, in favore delle convenute costituite, le spese di lite, che liquida
 - in euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa in favore di MP Finanziaria spa;
 - in complessivi euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa, in favore di Balasso Gianalberto, Maltauro Adriana, Maltauro Elena, Maltauro Enrico, Simonetto Gianfranco.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.

Il Giudice Relatore
dott. Lisa Torresan

Il Presidente
dott. Lina Tosi

